

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo II

Programmazione finanziaria

Art. 4

(Strumenti di programmazione finanziaria regionale)

1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l'adozione dei seguenti documenti:

a)

(ABROGATA)

b) la relazione politico-programmatica regionale;

c)

(ABROGATA)

d) la legge finanziaria;

e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

(1)(2)

Note:

1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2008

2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 9/2008

Art. 5

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2008

Art. 6

(Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)

1.

(ABROGATO)

2. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.(3)

3. Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.

4.

(ABROGATO)

5. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l'attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 9/2008

2 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 9/2008

3 Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 9/2008

Art. 7

(Relazione politico-programmatica regionale)

1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. La RPPR è articolata in tre parti:

a) la prima parte contiene:

1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;

2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;

b) la seconda parte contiene:

1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;

2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;

3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;

4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;

c) la terza parte contiene:

1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;

2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.

3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.(1)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 26/2015

Art. 8

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 9/2008

Art. 9

(Legge finanziaria)

1. Coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:

a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;

b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;

c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;

c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi

sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;

d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;

e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;

f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;

g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

(1)(2)(3)

1 bis. I nuovi interventi previsti dal comma 1, lettera c bis), sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica.(4)

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c bis), d) ed e), costituiscono autorizzazioni di spesa.(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2008

2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2008

3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2008

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008

5 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008

Art. 10

(Altre leggi di spesa)

1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.

2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli organizzativi esterni all'Amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un'analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.

Art. 11

(Leggi di spesa pluriennale)

1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:

- a)** leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;
- b)** leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;
- c)** leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali.

2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa prevista per l'intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.

4. Le leggi che autorizzano limiti d'impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l'ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.

Art. 12

(Bilancio pluriennale e bilancio annuale)

1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.

2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.

3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, in unità di bilancio costituenti le unità fondamentali di bilancio, nonché disaggregate per capitoli in relazione ai contenuti economici e funzionali, definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.(1)

4. Per ciascuna unità di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, con riferimento ai capitoli di cui al comma 3, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.(2)

5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata.(3)

6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:

- a) risparmio pubblico;
- b) indebitamento o accreditamento netto;
- c) ammontare delle risorse vincolate;
- d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell'anno di riferimento;
- e) pareggio finanziario.

7. Nel riquadro previsto al comma 6 è, inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi:

- a) pareggio economico;
- b) limite di indebitamento indicato nell'articolo 24, comma 2.

8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2008

2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2008

3 Comma 5 sostituito da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 23/2013

Art. 13

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio.

2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

4. Al bilancio pluriennale è allegato l'elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio

suddivise per annualità di accensione.

Art. 14

(Bilancio annuale)

1. Il bilancio annuale è costituito da:

- a) uno stato di previsione delle entrate;
- b) uno stato di previsione delle spese;
- c) un quadro generale riassuntivo.

2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:

- a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 23;
- b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;
- c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all'oggetto.

3. Al bilancio annuale sono allegati:

- a) l'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;
- b)

(ABROGATA)

(1)

Note:

1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 9/2008

Art. 15

(Classificazione delle entrate)

- 1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unità di bilancio.
- 2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.
- 3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.

4. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare dell'entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune.

5. I titoli e le categorie sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.

Art. 16

(Classificazione delle spese)

1. Le spese della Regione sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio.

2. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della comunità regionale, nonché di tutela del territorio.

3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale.

4. Il titolo classifica le spese per natura.

5. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.

6. A fini conoscitivi è data evidenza, nell'ambito di ciascuna unità di bilancio, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno.

7. Le finalità, le funzioni e i titoli sono individuati nell'allegato A) alla presente legge.

Art. 17

(Fondi globali)

1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall'articolo 28.

Art. 18

(Fondi di riserva)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

a) fondo di riserva per le spese impreviste;

b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;

c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;

d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

d bis) Fondo per le garanzie prestate dalla Regione;

(6)(11)

2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.

3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.(1)

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.(2)

6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.(3)

7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).(7)

7 ter.

(ABROGATO)

8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro riscrittura nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.(4)

9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.(5)

11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

11 bis. Il fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione è destinato alla copertura delle operazioni assistite da garanzia o controgaranzia regionale e degli oneri dalle stesse derivanti.(12)

11 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. Con lo stesso decreto l'Assessore provvede, qualora necessario, a istituire nuove unità di bilancio e nuovi capitoli.(13)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

4 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera i), L. R. 9/2008

6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 24/2009

7 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 6, lettera b), L. R. 24/2009

8 Comma 7 ter aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 12/2010

9 Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 15, comma 15, L. R. 22/2010 , con effetto dal 31 dicembre 2010, come stabilito dall'art. 17 della medesima L.R. 22/2010.

10 Derogata la disciplina del comma 7 ter da art. 3, comma 4, L. R. 23/2013

11 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014

12 Comma 11 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014

13 Comma 11 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014

14 Comma 7 ter abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015

Art. 19

(Fondi per interventi a finanziamento comunitario)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio e capitoli distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario.(3)

2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:

a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;

c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;

d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

(1)(2)(5)(6)(8)

5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l'iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1.(4)

6. A seguito dell'approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento

della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.

6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.(7)

7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).

8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Note:

1 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008

2 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 4 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2008

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008

4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera j), L. R. 9/2008

5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 11/2011

6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 5, comma 66, L. R. 5/2013

7 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 5/2013

8 Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 4, stabilita da art. 4, comma 8, L. R. 12/2014

Art. 20

(Fondi per interventi a finanziamento statale)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio e capitoli distinte in spese correnti e spese d'investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale.(1)

2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:

a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale.

5. A seguito dell'approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l'intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.

6. Per le finalità previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all'approvazione della deliberazione relativa all'anno successivo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera k), L. R. 9/2008

Art. 21

(Fondi per interventi intersettoriali)

1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed è disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera l), L. R. 9/2008

Art. 22

(Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un'apposita unità di bilancio e capitoli, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.(1)

2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall'articolo 21, comma 2.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera m), L. R. 9/2008

Art. 23

(Risorse assegnate alla Regione)

1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.
2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.
3. La Regione ha facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.
4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

Art. 24

(Ricorso al mercato finanziario)

1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.
2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle partecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.(1)
3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale.
4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.
5. Ai fini della gestione delle entrate, l'accertamento delle somme riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario può essere effettuato sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall'articolo

1, comma 1, della legge 326/2003.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008

Art. 24 bis

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008

2 Articolo abrogato da art. 13, comma 10, L. R. 20/2018

Art. 25

(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.

2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.

(4)

3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012

4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012

5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013

6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 28, comma 1, L. R. 13/2014

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 24, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 26

(Esercizio provvisorio)

1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 30, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.

2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

Art. 27

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dispone per l'esercizio delle proprie funzioni di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.